



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ex art. 15 Legge n. 241 del 7 agosto 1990

finalizzato alla realizzazione del Convegno Internazionale  
“*L'altra Pompei: voci, tracce*” (Pompei, 28–29 novembre 2024)

TRA

Il **Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II** – di seguito per brevità denominato anche “Dipartimento o DSU” - con sede a Napoli, in Via Porta di Massa n. 1, 80133, C.F. 00876220633 rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Andrea Mazzucchi;

E

Il **Parco Archeologico di Pompei**, C.F. 90083400631, con sede in Pompei (NA) alla Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato PAP o Parco)

## PREMESSO CHE

- il Parco archeologico di Pompei è Istituto del MiC, dotato di autonomia speciale, in virtù del D.M. n. 44 del 23.01.2016, che ha tra gli scopi statutari quello di promuovere, tutelare, diffondere i valori culturali identitari del sito non limitati ai beni materiali, ma estesi ai beni immateriali al sito connessi e riconducibili;
- il Dipartimento di Studi Umanistici (DSU) è un Istituto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II che gode di autonomia regolamentare organizzativa ai sensi dell'art. 5 del DR/2016/2761 del 12/09/2016 con funzioni di formazione e alla ricerca nell'ambito delle discipline umanistiche, ovvero archeologia, beni culturali, filologia, filosofia, linguistica, letteratura, lingue antiche e moderne, psicologia, scienze del patrimonio culturale, storia, storia delle arti, discipline dello spettacolo
- i due Istituti, nell'ambito delle rispettive attività e dei propri compiti istituzionali, hanno manifestato la volontà di organizzare il Convegno Internazionale “*L'altra Pompei: voci, tracce*” (Pompei, 28–29 novembre 2024) allo scopo di realizzare un progetto scientifico di valorizzazione del patrimonio culturale afferente al Parco Archeologico di Pompei, sia dal punto di vista epigrafico che archeologico

## CONSIDERATO CHE

- la valorizzazione dei beni culturali, la promozione, la formazione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale.

- uno dei principali effetti della valorizzazione dei beni culturali consiste proprio nella promozione del patrimonio attraverso, eventi, rassegne, iniziative culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio, con il risultato di un complesso lavoro di ideazione, ricerca, progettazione e approfondimento di particolari aspetti del patrimonio, attraverso un sapiente impegno organizzativo, che di fatto lo sottende;
- è interesse comune delle Parti coinvolte nella presente convenzione definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano informativo, divulgativo e di valorizzazione delle reciproche iniziative, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
- il Parco Archeologico di Pompei, nell'ambito della sua attività di valorizzazione, è interessato ad avviare un'iniziativa che promuove lo studio e la conoscenza del patrimonio culturale dell'antica città di Pompei ;
- il Dipartimento di Studi Umanistici (DSU) è interessato a favorire iniziative culturali allo scopo di realizzare progetti di ricerca scientifica nell'ambito delle attività in cui esso è impegnata;
- L'art. 15 della Legge 241/90 consente ai soggetti pubblici di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune
- le attività previste nel presente atto sono da intendersi dunque come deputate ad assicurare forme di collaborazione necessarie al reciproco supporto e alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività.
- il presente Accordo configura, altresì, un modello organizzativo fra le Parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
- tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (art. 7 comma 4 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), secondo cui è ammessa la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti, volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune, quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
  - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
  - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
  - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti
  - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- è interesse comune delle parti impegnate nella manifestazione culturale, dunque, dare avvio ad un'iniziativa scientifica e contestualmente didattica allo scopo di incrementare la ricerca e lo studio del patrimonio culturale afferente all'area archeologica di Pompei;
- le parti hanno quindi espresso la volontà di collaborare per:
  - sostenere l'iniziativa rivolte alla comunità scientifica, alle istituzioni universitarie ed alle varie comunità didattiche
  - sostenere pratiche scientifiche didattiche dirette alla promozione della partecipazione degli studiosi, delle studentesse e degli studenti a percorsi di studio e conoscenza del patrimonio culturale

**- TANTO PREMESSO**

- Visto il D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e s.m.i. ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio")
- Vista la Legge. 241/90, all'art.15, prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

- L'art. 7 del D.lgs n.36/2023 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di attivare forme di cooperazione per la realizzazione di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa;
- il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, ess.mm.ii., recante l'"organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- il D.M. del 23.01.2016 in materia di "riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208";
- il Decreto Del Presidente del Consiglio Dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57 recante la disciplina del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;
- Visto il DR/2016/2761 del 12/09/2016

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2 – Oggetto**

In ossequio al principio di leale collaborazione, il Dipartimento di Studi Umanistici (DSU) e il Parco Archeologico di Pompei si impegnano nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, a collaborare per la realizzazione del Convegno Internazionale *"L'altra Pompei: voci, tracce"* (Napoli, 28–29 novembre 2024), organizzato, dal Dr. Gabriel Zuchtriegel del Parco Archeologico di Pompei, in collaborazione con il Prof.re Alessandro Garcea (Univ. Paris Sorbonne) e la Prof.ssa Maria Chiara Scappaticcio (DSU), in virtù dell'accordo internazionale che vede questi ultimi coattori per i rispettivi Dipartimenti.

### **Art.3 - Modalità di esecuzione**

L'Università dichiara di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (cfr. art. 7 comma 4 lett. d Dlgs 36/2023) e si impegna a mettere a disposizione le competenze scientifiche e complementari a quelle del PAP relative ad attività di ricerca di cui all'oggetto. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 3 del presente Atto ciascuna Parte mette a disposizione dell'altra le conoscenze, le competenze e le risorse umane e strumentali di cui dispone e necessarie al compimento delle attività congiunte. L'università si impegna a trasmettere al Parco Archeologico un report tecnico scientifico sugli studi oggetto del presente accordo.

### **Art. 4 – Attività e impegni delle parti**

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:

a) Il Parco Archeologico di Pompei (PAP):

- provvedere alla propria parte di pianificazione scientifica ed organizzativa in carico al Parco Archeologico di Pompei;
- provvedere all'organizzazione, gestione e realizzazione del Convegno Internazionale *"L'altra Pompei: voci, tracce"* (Napoli, 28–29 novembre 2024),.

b) Il Dipartimento degli Studi Umanistici (DSU):

- provvedere alla propria parte di pianificazione scientifica ed organizzativa in carico alla Prof.ssa Maria Chiara Scappaticcio, in qualità di Professore Ordinario del DSU;

#### **Art. 5 – Oneri**

La presente convenzione non comporta oneri finanziari e corrispettivi prestazionali a carico delle parti.

#### **Art. 6 Durata**

Il presente accordo avrà durata e validità dal momento della sua sottoscrizione e fino al completamento delle attività previste (29/11/2024).

Non saranno ammesse proroghe nè rinnovi taciti a qualunque titolo.

#### **Art. 7 - Responsabili di attuazione dell'Accordo**

I Responsabili dell'accordo saranno, ognuno per il proprio ambito di competenza:

Per il Dipartimento degli Studi Umanistici (DSU): Il Direttore di Dipartimento Prof. Andrea Mazzucchi

Per il Parco Archeologico di Pompei: Il Direttore del Parco Archeologico di Pompei Dr. Gabriel Zuchtriegel.

In particolare, le Parti si impegnano ad una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative concordate, sugli argomenti oggetto del presente accordo e sugli ulteriori aspetti che si rivelassero di comune interesse, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 78- Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo viaposta elettronica certificata (P.E.C.) e/o via mail.

Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento cartaceo, via PEC e/omail, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

DSU - PEC: dip.studiumanistici@pec.unina.it; PEO: dip.studiumanistici@unina.it

Parco Archeologico di Pompei – PEO: pa-pompei@cultura.gov.it

#### **Art. 9 – Recesso e mutuo consenso**

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo per mutuo ~~consenso~~  
Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare all'altra Parte via posta ~~elettronica~~  
certificata (P.E.C.) da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a ~~condizione~~  
condizione le attività in corso alla data di estinzione dell'Accordo, ai termini e alle condizioni ivi concordate tra le Parti, salvo quanto diversamente disposto negli stessi. Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di recesso o scioglimento, nonché la possibilità di rinnovo automatico del presente Accordo.

Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di collaborazione, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente con il consenso di entrambe le parti.

## **Art. 10 – Risoluzione per inadempimento**

Le parti possono risolvere il presente accordo nei casi di inadempimento grave e/o di ritardi non sanati entro 15 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettersi a mezzo pec. Trascorso il termine sopraindicato, la risoluzione dell'accordo opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile. A titolo esemplificativo, entrambe le parti si riservano il potere di risoluzione, qualora incorrano in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni del presente Accordo, o a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione, oppure ove, per imperizia o altro comportamento, compromettano la tempestiva esecuzione o la buona riuscita dell'intervento.

## **Art. 11 – Responsabilità**

Ciascuna delle Parti si impegna a rispondere dei danni subiti o causati dal proprio personale e dai propri beni in esecuzione del presente accordo, ad individuare idonea copertura assicurativa ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Ciascuna delle parti, inoltre, si impegna all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.

Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si stabilisce che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro esclusivamente nei confronti del rispettivo personale e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

## **Art. 12 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali**

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo di collaborazione.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale e al Regolamento UE GDPR n. 2016/679, nonché a qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante della Protezione dei Dati Personali. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

### **Art. 13 - Spese di bollo e di registrazione**

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della Parte richiedente.

### **Art. 14 - Trasparenza**

Le Parti si impegnano a dare pubblicità al presente Accordo ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 sugli obblighi di trasparenza inserendolo sul proprio sito web nell'elenco degli Accordi da essi stipulati con soggetti privati o con altre Amministrazioni Pubbliche.

### **Art. 15- Foro competente**

Le Parti accettano e s'impegnano a risolvere amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dal presente Accordo. Qualora non fosse possibile addivenire ad una risoluzione amichevole tra le Parti, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Napoli.


### **Art. 16 – Norme Applicabili**

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Il presente atto è sottoscritto, in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Letto confermato e sottoscritto

Il Dipartimento di Studi Umanistici  
Prof. Andrea Mazzucchi

Il Parco Archeologico di Pompei  
  
Dr. Gabriel Zuchriegel